

DOCUMENTI UFFICIALI

Bollettino Ufficiale Regionale 30 dicembre 1977, n. 69

Regione Toscana — Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83

Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali.

La presente legge è stata abrogata dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

Preambolo

[Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:] (1)

(1) La presente legge regionale, prima abrogata dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34) salvo l'art. 3, articoli 13 - 27, l'art. 28, l'art. 32 e l'art. 40, è stata poi abrogata dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

Articolo 1 — [Finalità]

[La programmazione e la esecuzione delle opere di bonifica, disciplinate dalla presente legge, sono finalizzate allo sviluppo della produzione agricola, alla difesa del suolo e dell' ambiente.

Tali finalità sono perseguite nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, dei piani di sviluppo economico - sociale delle Comunità Montane e dei comprensori, dei programmi regionali di assetto del territorio e con riguardo alle esigenze di coordinamento con gli altri interventi della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 2 — [Comprensori di bonifica]

[Nell'ambito delle competenze regionali alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana, alla delimitazione dei comprensori soggetti agli obblighi di bonifica e dei territori gravati dall' onere di contributo nella spesa per le opere di competenza regionale, nonché alle relative modificazioni provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, anche su richiesta di uno o più tra i Comuni, le Province, le Comunità Montane e gli organismi comprensoriali interessati, sentiti i Consigli Provinciali, i Consigli Comunali, i Consigli delle Comunità

Montane, gli organismi comprensoriali interessati, le associazioni sindacali e professionali delle categorie economiche e le organizzazioni sindacali interessate esistenti nel comprensorio.

Nella delimitazione dei comprensori di bonifica si terrà fundamentalmente conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'ambito di unità idrografiche funzionali, delle circoscrizioni delle Comunità Montane e, ove possibile, di quelle degli organismi comprensoriali.

I pareri di cui al primo comma sono espressi nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Consiglio regionale; trascorso tale termine il Consiglio regionale adotta il provvedimento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 3 — Delega delle funzioni in materia di bonifica

[Tutte le funzioni amministrative in materia di bonifica esercitate dalla Regione escluse quelle di cui gli artt. 2 e 12 della presente legge, ed in particolare quelle concernenti la programmazione, la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica integrale e montana ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle

norme, in quanto applicabili, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sono delegate alle Comunità montane per i rispettivi territori ed alle Province per i restanti territori.

Le funzioni amministrative di cui al comma precedente non comprendono quelle esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi delle leggi vigenti.

Successivamente all'entrata in vigore della legge concernente l'istituzione dei Comitati comprensoriali, la Regione detta norme per coordinare l'esercizio delle funzioni di programmazione in materia di bonifica con i compiti attribuiti ai Comitati stessi.

Nei casi dei comprensori di bonifica situati nei territori di più Province o di più Comunità montane ovvero di comprensori di bonifica situati in parte nel territorio di una o più Province ed in parte nel territorio di una o più Comunità montane, le funzioni di cui al precedente comma sono esercitate dalla Provincia o dalla Comunità montana nel cui territorio ricada la maggior parte, in senso relativo, del comprensorio di bonifica, sentite, per le funzioni di programmazione, le Province e/o le Comunità Montane interessate.

Nei casi di cui al precedente comma la individuazione dell'Ente che dovrà esercitare le funzioni delegate è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale potrà contestualmente procedere alle opportune modificazioni della delimitazione dei comprensori ovvero alla loro suddivisione o fusione, ai sensi del precedente art. 2.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

delle funzioni delegate]

[Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente articolo, le Province e le Comunità Montane hanno facoltà di unirsi in consorzi tra loro e con i Comuni, ai sensi degli articoli 156 e seguenti del RD 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli statuti dei consorzi prevedono oltre all'Assemblea, al Consiglio direttivo e al presidente, organi di partecipazione popolare alla programmazione, gestione e controllo delle attività.

Nella Assemblea dei Consorzi è garantita la presenza delle minoranze dei Consigli Comunali, Provinciali e delle Comunità Montane.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 5 — [Pareri tecnici e amministrativi]

[Per l'esercizio delle funzioni delegate sono soppressi tutti i pareri tecnici e amministrativi richiesti ai comitati tecnici per la bonifica ed altri organi previsti dalla disciplina statale all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'esecuzione di singole opere pubbliche si applicano le norme regionali vigenti in materia di lavori pubblici.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 6 — [Indirizzi e direttive per le funzioni delegate]

[Ai sensi dell' articolo 65 dello Statuto della Regione, gli Enti di cui al precedente articolo 3 eserciteranno le funzioni delegate nel quadro della programmazione regionale, dei piani di comprensorio e dei piani di sviluppo economico sociale delle Comunità Montane assicurando il coordinamento con gli altri interventi regionali e degli Enti locali in materia di agricoltura e di lavori pubblici, nonchè con gli interventi previsti dalla Legge 22 luglio 1966, n. 614, dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dal DPR 30 giugno 1967, n. 1523 e successive modificazioni e integrazioni.

Ulteriori direttive di carattere generale possono essere impartite con deliberazione del Consiglio regionale secondo le modalità di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 30 aprile 1973, n. 30.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 7 — [Programmi pluriennali di opere di bonifica]

[Gli enti delegati provvedono, per ogni comprensorio di bonifica, alla redazione di programmi pluriennali di realizzazione e manutenzione di opere di bonifica, previa consultazione con gli Enti e le organizzazioni interessate.

I programmi di cui al comma precedente devono coordinarsi con il piano generale di bonifica ed uniformarsi, ove esistano, ai programmi pluriennali di sviluppo socio - economico, ai piani di assetto del territorio ed ai piani zonali di sviluppo agricolo adottati dai Comitati comprensoriali.

I programmi pluriennali, che debbono articolarsi in programmi annuali, sono redatti secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio Regionale.

Il Consiglio Regionale impartisce con la stessa deliberazione le direttive di cui all' art. 65 dello statuto con le quali sono indicati gli obiettivi prioritari da perseguire nel quadro della programmazione regionale.

I programmi deliberati dagli enti delegati sono approvati dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 8 — [Consegna delle opere agli Enti delegati]

[La Giunta Regionale accerta con propria deliberazione la consistenza dei singoli lotti delle opere pubbliche di bonifica eseguiti o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e dispone contestualmente la consegna agli Enti delegati delle opere comunque eseguite dallo Stato o dalla Regione.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 9 — [Progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere direttamente o per

concessione]

[Gli Enti delegati provvedono, mediante concessione ai Consorzi di bonifica ristrutturati o costituiti secondo le norme della presente legge, alla progettazione, all'esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere ai sensi dell'art. 13 del RD 13 febbraio 1933, n. 215.

Qualora non sia stato costituito il Consorzio gli Enti delegati provvedono direttamente o mediante concessione ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane o loro Consorzi, ai Consorzi di miglioramento fondiario e ai proprietari della maggior parte dei territori oggetto dell'intervento.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 10 — [Contributi dei privati alle spese di esecuzione manutenzione ed esercizio delle opere)]

[I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli contribuiscono alle spese di esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di competenza regionale a norma del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 11 — [Opere di competenza privata]

[L'esecuzione delle opere di competenza privata avviene secondo la disciplina, in quanto applicabile, del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni, sostituendosi agli organi statali gli Enti delegati alla esecuzione delle opere di competenza regionale.

Qualora i proprietari non eseguano le opere ed i lavori cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, possono provvedere, direttamente o per concessione, gli Enti delegati in nome e per conto dei proprietari interessati.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO I Opere di bonifica

Articolo 12 — [Espropriazione per pubblica utilità]

[L'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere di bonifica è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.

Gli immobili espropriati fanno parte del demanio regionale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 13 — Natura dei consorzi di bonifica

[I Consorzi di bonifica sono costituiti fra i proprietari di immobili rientranti nei singoli comprensori di bonifica.

Sono inoltre iscritti, a loro richiesta, solidalmente con i proprietari, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili suddetti che, per obbligo derivante da norma di legge

o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili.

Nel caso in cui tale obbligo concerna la totalità dei contributi consortili sono iscritti, a loro richiesta, nei catasti consortili unitamente ai proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.

I consorzi, oltre ad esercitare le funzioni e le attività previste dalle norme vigenti, sono strumenti di partecipazione degli interessati all'azione programmatoria e amministrativa degli Enti delegati in materia di bonifica.

Essi sono regolati dalle disposizioni seguenti, nonché dalle leggi statali in quanto applicabili.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 14 — Costituzione, fusione, soppressione e modificazioni territoriali dei Consorzi di bonifica

[Alla costituzione dei consorzi di bonifica provvede il Consiglio regionale con propria deliberazione, su richiesta del 10% dei proprietari dei terreni interessati, che rappresentino almeno il 10% della superficie del territorio.

La delibera è adottata sentiti i consigli dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane e degli organismi comprensoriali interessati, nonché le associazioni sindacali e professionali delle categorie interessate esistenti nel territorio.

I relativi pareri devono essere espressi entro 60 giorni dalla richiesta.

Alla fusione e alla soppressione dei consorzi provvede il Consiglio regionale, con propria deliberazione, anche su richiesta dei consorzi interessati o degli Enti delegati, previa consultazione dei soggetti e secondo le modalità di cui al comma precedente.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 15 — Organi dei Consorzi di bonifica

[Sono organi dei Consorzi di bonifica:

- a) il Consiglio dei delegati;
- b) la Deputazione amministrativa;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 16 — Statuto dei Consorzi di

bonifica

[Lo Statuto del Consorzio è deliberato dal Consiglio dei delegati ed è approvato dall'Ente esercente le funzioni di vigilanza e tutela.

Lo Statuto del Consorzio stabilisce il numero dei componenti il Consiglio dei delegati e la Depurazione amministrativa; disciplina altresì la ripartizione delle competenze fra gli organi del Consorzio medesimo nonché le norme per la nomina del Collegio dei revisori dei conti.

Lo Statuto stabilisce forme di partecipazione, dei singoli soci alla vita del consorzio prevedendo, eventualmente, fra gli organi del Consorzio l'Assemblea dei soci e fissandone i relativi poteri.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 17 — Consiglio dei delegati

[Il Consiglio dei delegati è composto per 2/3 da membri eletti da tutti i consorziati e dagli imprenditori agricoli paganti il contributo consortile secondo le norme dei successivi articoli, e per 1/3 da membri nominati dall'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul Consorzio.

La nomina da parte dell'Ente delegato è effettuata in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

Partecipano inoltre alle sedute del Consiglio dei delegati, con voto consultivo, il direttore del consorzio, e da uno a tre rappresentanti del personale del Consorzio.

Lo statuto del Consorzio stabilisce le modalità per la nomina ed il numero dei rappresentanti del personale del Consorzio nei limiti di cui al precedente comma.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 18 — Elezione dei delegati

[I membri elettivi del Consiglio dei delegati sono eletti, fra gli aventi diritto al voto, con votazione pro-capite.

Ai fini dell'elezione gli aventi diritto al voto sono suddivisi in non meno di tre e non più di cinque sezioni, a seconda del diverso carico contributivo, nei modi stabiliti dallo Statuto.

Ad ogni sezione è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere dai consorziati, secondo quanto stabilito dallo Statuto tenuto conto della contribuzione complessiva di ogni sezione e comunque attribuendo ad essa non oltre il 50% dei delegati suddetti.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente sezione per sezione, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi fra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

Le liste di candidati debbono essere presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della sezione.

Alla lista di candidati che, all'interno di ciascuna sezione, ha conseguito il maggior numero di voti sono assegnati i due terzi dei delegati spettanti ad ogni sezione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista gli elettori possono dare il loro voto di preferenza anche ai consorziati appartenenti alla medesima sezione non compresi nella lista presentata.

Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 19 — Prima elezione del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di nuova costituzione

[In caso di costituzione di nuovi Consorzi di bonifica, derivante anche da fusione di preesistenti Consorzi, l'ente delegato, entro sei mesi dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale del Consorzio, indice l'elezione del Consiglio dei delegati, determinandone in via provvisoria il numero dei componenti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14, primo comma.

Ai fini dell'elezione dei delegati dei consorziati, questi sono iscritti, a cura dell'Ente delegato ed in base, a seconda delle varie ipotesi, a documentazione pubblica o atto di notorietà o dichiarazione sottoscritta ed autenticata nei modi

di legge, in liste elettorali suddivise in tre sezioni di cui due di titolari di diritti su beni immobili agricoli, a seconda del diverso reddito dominicale ed una di titolari di diritti su beni immobili extra-agricoli.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Il Consiglio dei delegati delibera lo Statuto entro 90 giorni dall'elezione ed indice nuove elezioni sulla base delle norme dello Statuto entro un anno dall'approvazione dello Statuto stesso da parte dell'ente delegato.

Le spese relative alla fase costitutiva del Consorzio di cui sopra sono a carico dell'Ente delegato.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 20 — Diritto di voto

[Ogni iscritto nei ruoli di contribuenza ha diritto ad un voto.

Ogni avente diritto al voto, può delegare per l'esercizio di voto un altro avente diritto iscritto nella stessa sezione, ma non è ammesso il cumulo di più di due deleghe; i coltivatori diretti possono conferire la delega anche a familiari conviventi.

In caso di mezzadria il proprietario può conferire la delega al mezzadro.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

In caso di comunione è ammessa una delega congiunta a favore di uno dei comproprietari; in assenza di delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della partita catastale.

L'elezione dei delegati è effettuata a scrutinio segreto.

Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati medesimi all'albo consortile.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 21 — Durata in carica del Consiglio dei delegati

[Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

I delegati eletti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.

Alla sostituzione dei delegati nominati dall'Ente delegato provvede l'Ente stesso.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

Articolo 22 — Presidente e Deputazione amministrativa

[Il Consiglio dei delegati elegge il Presidente fra i propri membri.

Il Consiglio dei delegati elegge, rispettando la proporzione tra membri eletti dai consorziati e quelli nominati dall'Ente delegato, gli altri componenti la Deputazione amministrativa con voto limitato a non più di 2/3 dei membri da eleggere.

Il Presidente presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione amministrativa ed è membro di tali organi.

Fra i membri della Deputazione amministrativa possono essere eletti uno o più vice presidenti.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

Articolo 23 — Collegio dei revisori dei conti

[Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno uno effettivo ed uno supplente nominati dall'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela sul consorzio.

Al membro effettivo nominato dall'Ente delegato è affidata la presidenza del collegio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 24 — Ricorsi avverso le deliberazioni dei Consorzi

[Contro le deliberazioni degli organi dei consorzi di bonifica è ammesso ricorso all'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza tutela entro i termini di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento all'albo consortile.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 25 — Delega delle funzioni di vigilanza, tutela e controllo sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi di miglioramento fondiario

[Le funzioni di vigilanza, tutela e controllo ed ogni altra funzione amministrativa in ordine ai Consorzi di bonifica ed ai Consorzi di miglioramento fondiario, sono delegate all'Ente competente per territorio di cui al precedente articolo 3.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 26 — Adeguamento degli Statuti

[Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi in carica degli attuali Consorzi debbono deliberare l'adeguamento degli Statuti alle disposizioni della presente legge.

Entro i quindici giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'articolo 24 i Consorzi di bonifica debbono inviare i loro statuti, per l'approvazione all'Ente delegato esercente le funzioni di vigilanza e tutela.

È data facoltà all'Ente delegato di proporre modifiche ritenute necessarie per il più completo adeguamento dello Statuto stesso alle disposizioni della presente legge.

Entro dodici mesi dall'approvazione dei nuovi Statuti si provvederà al rinnovo degli organi dei consorzi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO II. Consorzi di bonifica

Articolo 27 — Personale dei Consorzi di bonifica

[In caso di soppressione dei Consorzi di bonifica integrale, il personale in servizio di ruolo e quello in servizio non di ruolo con contratto a tempo indeterminato che alla data della soppressione abbia conseguito almeno un anno di anzianità di servizio alle dipendenze dei Consorzi è trasferito agli Enti delegati esercenti la vigilanza e la tutela sui consorzi medesimi.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'Ente di destinazione.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dell'ente di destinazione sarà tenuto conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti dei Consorzi di bonifica soppressi ed il servizio pregresso sarà valutato al 100% in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente, al 50% per servizio non di ruolo o prestato in carriere inferiori.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III. Soppressione dei consorzi di bonifica montana

Articolo 28 — [Esercizio delle funzioni dei soppressi Consorzi di bonifica montana]

[I consorzi di bonifica montana, costituiti ai sensi dell'art. 16 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, sui quali la Regione esercita le funzioni di vigilanza e tutela sono soppressi.] (1)

Le funzioni dei soppressi Consorzi di bonifica montana, comprese quelle relative alla emissione dei ruoli di contribuenza, sono esercitate dalle Comunità montane competenti per territorio con le modalità stabilite dalla presente legge.] (2)

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34).

(2) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III. Soppressione dei consorzi di bonifica montana

Articolo 29 — [Personale]

[Il patrimonio, il personale di ruolo e quello assunto a tempo determinato e indeterminato, in base ai contratti nazionali e regionali di lavoro per i Consorzi di bonifica, in servizio al 31 dicembre 1975 e che abbia prestato servizio continuativo fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo dei soppressi consorzi di bonifica montana sono trasferiti alle Comunità Montane competenti per territorio.

Al personale trasferito ai sensi del comma precedente sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dell'ente di destinazione.

Qualora il trattamento economico spettante risulti inferiore a quello in godimento, l'eccedenza sarà conservata a titolo di assegno ad personam, pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.

Ai fini dell'inquadramento del personale nell'organico dell'ente di destinazione sarà tenuto conto della qualifica formalmente ricoperta dai dipendenti dei consorzi di bonifica montana ed il servizio pregresso sarà valutato al 100% in caso di servizio di ruolo prestato in carriera corrispondente; al 50% per servizio non di ruolo o prestato in carriere inferiori.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO III. Soppressione dei consorzi di bonifica montana

Articolo 30 — [Trasferimento del personale, del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio]

[Il rappresentante legale del Consorzio provvede al compimento di tutti gli atti necessari al trasferimento di cui all'articolo precedente.

Qualora i territori dei soppressi Consorzi di bonifica montana siano compresi in più zone omogenee, il trasferimento del personale, del patrimonio e degli altri rapporti giuridici attivi e passivi del Consorzio, nonchè il relativo riparto tra le Comunità Montane competenti per territorio è disposto entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Comunità Montane interessate.

A tal fine i Consorzi di cui al comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, trasmettono alla Giunta regionale un verbale con allegata documentazione contenente la descrizione di ogni loro rapporto giuridico e patrimoniale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 31 — [Utilizzazione degli uffici regionali]

[Fino all'emanazione delle leggi regionali di delega in materia di Lavori Pubblici, di Agricoltura e di Foreste, gli Enti delegati con la presente legge possono avvalersi dei servizi tecnici degli uffici periferici regionali operanti in dette materie previe intese con la Giunta regionale.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 32 — Finanziamento delle funzioni delegate

[Per la realizzazione e la manutenzione delle opere di bonifica è assegnato agli Enti delegati il 90% del finanziamento, determinato con la legge di approvazione del bilancio, secondo le modalità di cui ai successivi articoli,

mentre il 10% rimane a disposizione della Giunta regionale per assegnazione agli Enti delegati ai fini di interventi urgenti anche diretti a consentire l'esecuzione di opere in caso di aumenti di prezzi.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 33 — [Finanziamento per realizzazione nuove opere di bonifica]

[Il finanziamento per la realizzazione di nuove opere di bonifica, ivi comprese le spese generali e gli oneri vari connessi a tali interventi, è ripartito con le seguenti modalità :

- a) per il 40% in proporzione alla superficie dei comprensori di bonifica facenti parte del territorio di ciascun Ente delegato;
- b) per il 20% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo nell'esercizio precedente;
- c) per il 40% sulla base dei programmi annuali di intervento relativi alla esecuzione delle opere di cui al primo comma del successivo articolo 37.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dalla L.R. 07.02.1980, n. 13 (B.U.R. 15.02.1980, n. 14), poi abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato da ultimo abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 34 — [Finanziamento per la manutenzione di opere di bonifica]

[Il finanziamento per la manutenzione delle opere di bonifica, ivi comprese le spese generali e gli oneri vari connessi a tali interventi, è ripartito con le seguenti modalità:

- a) per il 30% in proporzione alla superficie dei comprensori di bonifica facenti parte del territorio di ciascun Ente delegato;
- b) per il 30% in proporzione alle spese di manutenzione sostenute nell'esercizio precedente per le opere di bonifica comprese nel territorio di ciascun Ente delegato;
- c) per il 20% in proporzione alla contribuzione dei privati nell'esercizio precedente;
- d) per il 20% sulla base dei programmi annuali di intervento relativi ai lavori di manutenzione delle opere di cui al primo comma del successivo articolo 37.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dalla L.R. 07.02.1980, n. 13 (B.U.R. 15.02.1980, n. 14), poi abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato da ultimo abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 35 — [Oneri finanziari]

aggiuntivi per l'esercizio delle funzioni delegate]

[Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'articolo 13 della Legge Regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 10% del finanziamento complessivamente disposto dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate.

Ai fini della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente gli Enti delegati trasmettono alla Giunta regionale la documentazione relativa agli oneri di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega, unitamente alla documentazione di cui al successivo articolo 38.

Sulla base della documentazione ricevuta la Giunta elabora uno schema di ripartizione dei mezzi finanziari da attribuire agli Enti delegati per gli oneri finanziari aggiuntivi e lo sottopone al loro esame per gli accordi di cui all'articolo 13 sesto comma, della LR 30 - 4 - 1973, n. 30.

Il piano di ripartizione suddetto è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 aprile.

A seguito dell'approvazione del piano di ripartizione e al fine di provvedere agli oneri aggiuntivi per l'esercizio finanziario in corso, è anticipata agli Enti delegati una quota pari all'80% delle somme assegnate con il piano di ripartizione stesso, salvo conguaglio nei termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.

Per l'esercizio finanziario 1978 è anticipata agli Enti delegati la quota pari al 10% dei finanziamenti assegnati ad ogni Ente per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi degli articoli 3 e 25, salvo conguaglio come indicato al comma precedente.] (1)

(1) Il presente articolo, prima modificato dalla L.R. 08.02.1978, n. 11 (B.U.R. 17.02.1978, n. 7), poi abrogato all'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato da ultimo abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 36 — [Ripartizione dei finanziamenti]

[Le somme di cui al precedente articolo 33, lettere a), b), e quelle relative all'articolo 34, lettere a), b), c) sono ripartite fra gli Enti delegati con deliberazione della Giunta regionale ed erogate entro il primo marzo di ogni anno.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dalla L.R. 07.02.1980, n. 13 (B.U.R. 15.02.1980, n. 14), poi abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato da ultimo abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 37 — [Presentazione e finanziamento dei programmi di intervento]

[I programmi annuali di manutenzione di cui all'articolo 34, lettera d) e i programmi pluriennali di intervento per nuove opere di cui alla lettera c) dell'articolo 33 sono redatti

secondo i criteri e nei termini stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale approva annualmente, entro il 31 gennaio, il piano di ripartizione dei finanziamenti sulla base dei programmi di cui al primo comma.

Le somme di cui alla presente legge eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate nei successivi due esercizi.] (1)

(1) Il presente articolo, prima sostituito dalla L.R. 07.02.1980, n. 13 (B.U.R. 15.02.1980, n. 14), poi abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato da ultimo abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 38 — [Rendiconto delle spese per le funzioni delegate]

[Gli Enti delegati trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla Giunta regionale una relazione con allegati i prospetti di informazione statistica, richiesti dalla Giunta medesima, sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate nonché il rendiconto delle spese sostenute compresi gli oneri aggiuntivi di cui al precedente articolo 35.

Le somme non impegnate dagli Enti delegati sono computate per l'esercizio in diminuzione di quelle spettanti agli stessi Enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri Enti nella ripartizione di cui all'articolo 37.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 39 — [Relazione annuale al Consiglio]

[La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate nonché tutti gli elementi che possano consentire al Consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 40 — Finanziamento

[L'entità della spesa per l'applicazione della presente legge è determinata, per ciascun esercizio, a partire dal 1978, con la legge di approvazione del bilancio.] (1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 41 — [Disciplina residuale]

[Restano ferme, in quanto applicabili, le norme di legge statali in materia di bonifica non contrastanti con la presente legge, anche se non espressamente richiamate.

Si intendono comunque sostituiti agli organi statali centrali e periferici, gli enti delegati ai sensi della presente legge.] (1)

(1) Il presente articolo, prima abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.

DOCUMENTI UFFICIALI

TITOLO IV Utilizzazione degli uffici regionali e disposizioni finali

Articolo 42 — [Norma finale]

[La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1978.

Resta di competenza degli organi regionali la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° luglio 1978.

All'attuazione del programma di interventi approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 128 del 31 gennaio 1978 provvedono comunque, anche mediante l'assunzione di nuovi impegni di spesa, fino al 31 dicembre 1978 gli organi regionali.

I maggiori oneri occorrenti per l'ultimazione delle opere di bonifica già finanziate alla data di entrata in vigore della L.R. n. 83 del 1977, ed incluse nei programmi annuali di intervento approvati dal consiglio regionale dal 1972 a tutto il 1978, sono assunti a carico diretto della Regione. Rimane acquisita alla competenza degli organi regionali la definizione, fino ad esaurimento, dei procedimenti amministrativi concernenti le suddette opere.

Rimane parimenti di competenza degli organi regionali la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello della delega, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al 1° gennaio 1979.

In via transitoria i consorzi di bonifica montana approvano i bilanci preventivi ed i relativi piani di riparto delle spese consortili per l'emissione dei ruoli di contribuenza per l'intero esercizio 1978, fermo restando, ai sensi dei precedenti articoli 28 e 29, il subingresso delle comunità montane territorialmente competenti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica montana, ivi compresi i ruoli di contribuenza.

Alla spesa derivante dall'assunzione a carico diretto della regione degli oneri finanziari per l'ultimazione delle opere di bonifica di cui al quarto comma del presente articolo si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo, competenza e cassa, allo stato di previsione della parte "spesa" del bilancio 1985:

(Omissis). (1)

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi si farà fronte con le leggi di bilancio.] (2)

(1) Il presente testo è omissivo.

(2) Il presente articolo, prima modificato dalla L.R. 08.02.1978, n. 11 (B.U.R. 17.02.1978, n. 7) successivamente modificato dalla L.R. 30.05.1978, n. 34 (B.U.R. 09.06.1978, n. 28) poi dalla L.R. 05.03.1985, n. 24 (B.U.R. 13.03.1985, n. 11), poi abrogato dall'art. 62, L.R. 05.05.1994, n. 34 (B.U.R. 13.05.1994, n. 34), è stato poi abrogato dall'art. 48, L.R. 27.12.2012, n. 79 (B.U.R. 27.12.2012, n. 74), a decorrere dal 27.12.2012.